



DETERMINA
N. 54 /19 DEL 22.02.2019

OGGETTO: accettazione transazione ASM/Ing. Sergio Sottile.

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che è stato notificato e assunto al n. 4167 prot. ASM del 28.12.2017, il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal direttore di esercizio dell'impianto funiviario di ASM, ingegnere Sergio Sottile, per il pagamento di compensi professionali dovuti.

Che avverso il decreto ingiuntivo ASM ha proposto opposizione, che risulta ancora pendente.

Che, in pendenza di giudizio, si sono svolti numerosi incontri e scambi di corrispondenza tra i rispettivi legali per addivenire a una composizione bonaria della controversia.

Che in data 24.01.2019, è stata sottoscritta - dall'ingegnere Sergio Sottile, dal Liquidatore di ASM, dott. Agostino Pappalardo, nonché dai rispettivi legali, avvocato Antonino Saltalamacchia per l'ing. Sottile, avvocato Pietro De Luca per ASM - l'atto di transazione che si allega alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale e della quale si deve prendere atto.

Visto lo Statuto di ASM.

Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Prendere atto della transazione del 24.02.2019 allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale
- 2) Trasmettere la presente determina all'ufficio contabilità per i conseguenziali adempimenti contabili.
- 3) Trasmette la presente determina all'avvocato Pietro De Luca e all'ingegnere Sergio Sottile.
- 4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Catalano

Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



SCRITTURA DI TRANSAZIONE

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, in Taormina (ME),

TRA

L'Ing. Sergio Sottile nato a Catania il 04.09.1958 (c.f. STT SRG58P04 C351U), residente in San Giovanni La Punta (CT), Via Carmelitani n.51, assistito dal proprio difensore Avv. Antonino Saltalamacchia;

E

L'Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (p. i.v.a. 01982940833) con sede in Taormina (ME), Via Mario e Nicolò Garipoli, di seguito "ASM Taormina" in persona del Liquidatore p.t. Dott. Agostino Pappalardo, assistito dal proprio difensore Avv. Pietro De Luca.
Entrambi anche di seguito collettivamente definiti "Parti"

PREMESSO

- Che l'Ing. Sottile è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 2579, abilitato alla direzione di esercizio di impianti a fune cat. A;
- Che ASM Taormina ha conferito all'Ing. Sottile l'incarico di Direzione di Esercizio della cabinovia Pulsè Mazzarò/Taormina;
- Che, in data 11 luglio 2017 veniva depositato dall'Ing. Sergio Sottile presso il Tribunale Civile di Catania, ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al n.13158/2017 R.G. al fine di ottenere il pagamento dei compensi di cui alle parcelle nn.15/2016, 16/2016 e 18/2016 nonché dei compensi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017 complessivamente pari a €.26.642,26;
- Che, ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile, in data 23.12.2017

il Tribunale Civile di Catania ha ingiunto con decreto n. 7028/2017 all'ASM di Taormina di pagare all'Ing. Sergio Sottile la somma di €.26.642,26, oltre interessi e spese liquidate in €.286,00 per esborsi, €.1.305,00 per onorari, C.N.P.A. e IVA di legge, per compensi arretrati vantati dal settembre 2016 fino al mese di giugno 2017;

- Che, con atto di citazione in opposizione, l'ASM Taormina ha convenuto in giudizio l'Ing. Sergio Sottile contestando il credito al fine di ottenere la revoca, ovvero in subordine l'annullamento del D.I. n.7028/2017, per ciò introducendo il giudizio ordinario iscritto al n.2691/2028 R.G., e rinviato per tentativo di bonario componimento all'udienza del 03/06/2019;

- che, a seguito di incontro intervenuto nella sede della ASM di Taormina e successive interlocuzioni fra i propri difensori, le Parti hanno ritenuto di potere definire le opposte posizioni tramite una composizione bonaria e transattiva della pendente controversia.

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Le premesse, gli allegati e tutti i documenti indicati e richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura ed hanno a ogni effetto valore di patto;

2) Le parti concordano di transigere bonariamente e definitivamente la lite in premessa riconoscendo all'ing. Sergio Sottile come compenso per tutte le prestazioni oggetto del contratto a suo tempo sottoscritto, l'importo mensile di €.3.100,00 (tremilacento/00) onnicomprensivo, ivi incluse le spese di trasporto per recarsi dal

proprio domicilio alla sede di prestazione dell'attività professionale;

L'ASM di Taormina si impegna, pertanto, a corrispondere all'Ing.

Sergio Sottile la somma scaturente dalla differenza fra tutti gli

importi dallo stesso percepiti per periodi successivi ad agosto 2016 e

cioè dalla fattura n. 15/2016 attinente il mese di settembre 2016 sino

alla data odierna e quella da rideterminarsi nella concordata misura

mensile di €3.100,00, oltre IVA e Inarcassa a titolo di onorario

omnicomprensivo dovuto per le mensilità decorrenti dal settembre

2016 al dicembre 2018;

3) La superiore complessiva somma verrà corrisposta entro 30

(trenta) giorni successivi alla sottoscrizione della presente

transazione mediante bonifico bancario intestato all'Ing. Sergio

Sottile.

4) L'ASM Taormina si impegna a stipulare con l'Ing. Sergio Sottile, il

quale accetta, a decorrere dal gennaio 2019 un nuovo contratto di

conferimento dell'incarico di Direzione di Esercizio della cabinovia

Pulsè Mazzarò/Taormina, prevedendo un compenso mensile

omnicomprensivo, incluse le spese di trasporto del professionista per

recarsi dal proprio domicilio alla sede di prestazione dell'attività

professionale, di €. 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA e

Inarcassa, della durata di tre anni, rinnovabile e, comunque,

risolvibile in ogni momento, previa disdetta da darsi centoventi

prima.

L'ASM di Taormina si impegna a rinunciare alla propria azione

intrapresa con la citazione in opposizione al D.I. n. 7028/2017.

L'ing. Sottile dichiara che a pagamento avvenuto, null'altro avrà a pretendere in forza del decreto ingiuntivo opposto che verrà quindi estinto e stracciato.

Per l'effetto di quanto sopra concordato, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione o causa sino alla data odierna.

5) In conseguenza dell'accordo raggiunto, i procuratori delle parti abbandoneranno il giudizio che conseguentemente troverà estinzione ai sensi dell'art.309 e 181 C.P.C.

6) Le spese di lite nonché gli onorari di avvocato, vengono integralmente compensate tra le parti.

7) Le spese di registrazione della presente scrittura sono poste a carico della parte che ne avrà interesse.

8) Sottoscrivono il presente atto anche i difensori delle parti per autentica delle firme dei rispettivi clienti ed fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della Legge professionale n.247/2012.


Letto approvato e sottoscritto

Ing. Sergio Sottile

Avv. Antonino Saltalamacchia

Dott. Agostino Pappalardo n.q.

Avv. Pietro De Luca

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is for Ing. Sergio Sottile, the second for Avv. Antonino Saltalamacchia, the third for Dott. Agostino Pappalardo n.q., and the fourth for Avv. Pietro De Luca. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of their respective names.